

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GAUDIANO)

Roma, 21 aprile 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (n. 155)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 7 della stessa legge, con la finalità di dare "compiuta" attuazione alla direttiva (UE) 2017/828, concernente l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

- alla direttiva (UE) 2017/828 era già stata data attuazione con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, emanato in base alla legge di delegazione europea 2016-2017;

- il citato decreto legislativo n. 49 del 2019 non ha potuto adottare le idonee disposizioni sanzionatorie, poiché la delega legislativa di cui alla legge di delegazione 2016-2017 non reca criteri specifici di delega, rinviando unicamente ai criteri generali di delega, tra cui la lettera *d*) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui, in assenza di criteri specifici, la sanzione non può essere inferiore a 150 euro e superiore a 150.000 euro;

considerato che i criteri specifici di delega di cui al citato articolo 7 della legge di delegazione 2018 prescrivono:

- alla lettera *a*), di integrare il Codice delle assicurazioni private con i profili, relativi alla *governance* delle società assicurative, attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità dei dirigenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE sulle attività di assicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

- alla lettera *b*), di stabilire sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 2.500 euro e non superiori nel massimo a 10 milioni di euro;

rilevato che lo schema di decreto legislativo provvede, all'articolo 2, ad adeguare l'impianto sanzionatorio di cui al Testo unico della finanza, al predetto criterio di delega di cui alla lettera *b*), e all'articolo 3, a modificare il Codice delle assicurazioni private secondo le indicazioni stabilite al criterio di delega di cui alla lettera *a*),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

Al Presidente
delle Commissioni riunite 2^a e 6^a
S E D E

1) Con riferimento all'impianto sanzionatorio relativo alle violazioni della disciplina sulle remunerazioni societarie, introdotto dal decreto legislativo n. 49 del 2019, occorre rilevare che l'articolo 192-*bis* del TUF prevede al comma 1.1 che si applica "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere *a*) e *b*)" (lettera *a*): dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione; lettera *b*) ordine di eliminare le infrazioni contestate), senza distinzione tra le violazioni relative alla prima sezione della Relazione (sulla politica di remunerazione) e le violazioni relative alla seconda sezione (sui compensi corrisposti nell'anno precedente).

La distinzione sarebbe, invece, opportuna, considerato che la prima sezione comprende sia obblighi di trasparenza, sia indicazioni relative a scelte discrezionali, e che queste ultime rispondono in buona parte a criteri di opportunità e di interpretazione, che come tali sono piuttosto sottoposti al vaglio dell'Assemblea degli azionisti e meno rispondenti a precisi obblighi giuridici sanzionabili dalle autorità.

La seconda sezione, invece, comprende solo obblighi di trasparenza, idonei ad essere soggetti all'accertamento dell'autorità giudiziaria e oggetto pertanto alle sanzioni pecuniarie previste.

Valutino, quindi, le Commissioni di merito l'opportunità di modificare i commi 1 e 1.1 dell'articolo 192-*bis* del TUF, per inserire nell'impianto sanzionatorio del comma 1, maggiormente adatto a profili di soggettività e discrezionalità, anche le violazioni delle norme di cui al comma 3 dell'articolo 123-*ter*, relative alla prima sezione sulla politica di remunerazione, lasciando al comma 1.1 (e al comma 1.1-*bis* previsto dallo schema di decreto) solo le sanzioni alle violazioni del comma 4 dell'articolo 123-*ter*, relativo alla seconda sezione della relazione, concernente le remunerazioni corrisposte nell'anno precedente.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di adeguare anche la sanzione minima di 10.000 euro, a quella indicata nel criterio di delega, pari a 2.500 euro.

2) Per quanto riguarda l'articolo 192-*quinquies* del TUF, inserito dal decreto legislativo n. 49 del 2019, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina sulle operazioni con parti correlate (operazioni tra la società quotata e soggetti ad essa collegati, da essa controllati o di essa controllanti), si rileva che questo si riferisce inadeguatamente alle fattispecie di cui all'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*), proprie della disciplina degli intermediari, che non hanno un rilievo concreto nel caso delle operazioni con parti correlate.

Inoltre, l'articolo 192-*quinquies* non distingue tra i diversi gradi di responsabilità propri dei singoli amministratori, a seconda delle funzioni e ruoli ricoperti e della gravità della condotta.

Valutino, quindi, le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 192-*quinquies*, nel senso di abrogare il riferimento alle condotte di cui all'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*), e commisurare le sanzioni a seconda che si tratti degli amministratori coinvolti nell'operazione, come definiti nell'articolo 2391-*bis* del codice civile e nel regolamento della Consob, che sono tenuti ad astenersi dalla delibera sull'operazione, oppure che si tratti degli amministratori che abbiano proposto o dato esecuzione alla operazione (gli "amministratori esecutivi") o agli altri amministratori (non esecutivi o indipendenti e, in ogni caso, non correlati) qualora abbiano contribuito con dolo o colpa grave alla violazione della disciplina.

Infine, si valuti l'opportunità di ridurre il minimo edittale a 2.500 euro, come previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione 2018.

Felicia Gaudiano